



*Comune di*  
**ALZANO SCRIVIA**  
*Provincia di Alessandria*

**ORIGINALE**

Deliberazione n. 2

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **27** del mese di **MARZO** alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a sessione straordinaria i Consiglieri Comunali in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	GUAGNINI Adolfo	SI	
2	CISI Piero Angelo	SI	
3	BISCEGLIA Michele	SI	
4	RAMUNDO Antonella	SI	
5	MAGGI Corinna	SI	
6	STAFANET Andrea Ferdinando		SI
7	TRAVERSA Valter	SI	
8	ANTONUCCIO Jennifer	SI	
9	CALDIROLA Piero	SI	
10	BALDUZZI Marco	SI	
11	BONINI Cinzia		SI
<b>TOTALI</b>		<b>9</b>	<b>2</b>

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Massimo Salvemini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Adolfo Guagnini** - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017.

Parere di regolarità tecnica

FAVOREVOLE

*Il Responsabile del Servizio Tecnico*

Adolfo Guagnini

.....

Parere di regolarità contabile

FAVOREVOLE

*Il Responsabile Servizio finanziario*

Adolfo Guagnini

.....

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016 è stato differito il termine al 31 marzo 2017 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2017-2019 e del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO**, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012, n. 228, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 6 del 16.05.2016 con cui sono state confermate e approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 18 in data 30.07.2014 con la quale sono stati approvati i regolamenti di disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO CHE**, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2017 continua a prevedere: - la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani; [ 2] - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune [ 4], classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n.

228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base di quanto sopra espresso e delle disposizioni vigenti;

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**CONSIDERATO CHE**, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**RITENUTO** che la decisione di differenziare la TASI per categorie trovi giustificazione non soltanto nella previsione dettata dal comma 683 della L. 147/2013, ma anche nella discrezionalità di orientamento politico – amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI come approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 31.07.2015 n. 21;

**CONSIDERATO** in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e di quanto sopra indicato;

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con

disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

**CONSIDERATO CHE** il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

**CONSIDERATO CHE**, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO CHE**, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 - 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO CHE** una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO CHE** la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**CONSIDERATO CHE**, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO CHE** con propria precedente deliberazione n. 1 adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2017 predisposto da Gestione Ambiente, gestore del servizio raccolta, trasporto e spazzamento strade e SRT, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché sulla previsione delle spese di gestione diretta del tributo in tutte le fasi della riscossione dalla diretta alla coattiva;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento della TARI vigente;

**RILEVATO CHE** soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO CHE** il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**VISTA** la Relazione per l'elaborazione delle tariffe TARI anno 2017, depositata agli atti e richiamata per relationem;

**RITENUTO**, a fronte di tali disposizioni, approvare per l'anno 2017 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

### UtENZE domestiche

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE						
				TARIFFE		
n	Stot(n)	N(n)	Ps	Fisso €/mq	Variabile €	
1	8609	62	50%	0,405	74,07	
2	8963	55	50%	0,473	148,15	
3	6710	38	50%	0,521	189,81	
4	4585	25	50%	0,560	240,74	
5	372	4	50%	0,598	300,92	
6 o più	68	1	50%	0,627	347,22	
<b>Totale</b>	29307	185				

## Utenze non domestiche

					100%		
					Tariffe		
n.	Attività	Stot(ap)	Ps	Fisso €/mq	Variab. €/mq		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	50%	0,312	0,611		
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,00	50%	0,553	1,083		
3	Stabilimenti balneari/MAGAZZINI	0,00	50%	0,380	0,746		
4	Esposizioni, autosaloni	534,00	50%	0,275	0,543		
5	Alberghi con ristorante	0,00	50%	0,903	1,771		
6	Alberghi senza ristorante	0,00	50%	0,644	1,261		
7	Case di cura e riposo	0,00	50%	0,734	1,438		
8	Uffici, agenzie, studi professionali	755,40	50%	0,802	1,572		
9	Banche ed istituti di credito	0,00	50%	0,425	0,833		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1.530,00	50%	0,745	1,457		
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,002	0,004		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	50%	0,975	1,908		
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,00	50%	0,662	1,293		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	276,00	50%	0,783	1,529		
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2.498,00	50%	0,504	0,988		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	50%	0,617	1,205		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	0,00	50%	4,614	9,029		
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,014	0,027		
17	Bar, caffè, pasticceria	0,00	50%	3,733	7,299		
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	50%	1,558	3,051		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	158,00	50%	1,562	3,053		
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	75,00	50%	6,209	12,151		
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,019	0,037		
21	Discoteche, night-club	0,00	50%	1,009	1,976		
		5.826,40					

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

**CONSIDERATO CHE**, a fronte di tale disposizione, non può considerarsi obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati con riferimento alla TASI;

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

TARI	Acconto	1^ rata scadenza 30 settembre 2^ rata scadenza 30 novembre
		Saldo

**UDITI** gli interventi sinteticamente riportati:

**RITENUTO** necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto delle scadenze previste per la riscossione dei tributi e per la pubblicazione degli atti, anche ai fini dell'approvazione del bilancio 2016/2018 e relativi allegati nel prosieguo della seduta;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

*Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:*

**presenti**        **9**  
**astenuti**        **0**  
**votanti**         **9**  
**voti favorevoli** **9**  
**voti contrari**    **0**

**DELIBERA**

**1) DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2017:

**Imposta municipale propria (IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.	4,00 per mille
Immobili concessi in comodato gratuito genitori-figli e viceversa: - nel caso di spettanza all'abbattimento 50% dell'imponibile previsto dalla L. n. 208/2015;	10,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili tranne terreni agricoli	10,00 per mille
Aliquota terreni agricoli	10,00 per mille

**2) DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2017:

**Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille



Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
----------------------------------	-------------

3) **DI DETERMINARE** per l'anno 2017 le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

**Utenze domestiche**

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE						
n	Stot(n)	N(n)	Ps	TARIFE		
				Fisso €/mq	Variabile €	
1	8609	62	50%	0,405	74,07	
2	8963	55	50%	0,473	148,15	
3	6710	38	50%	0,521	189,81	
4	4585	25	50%	0,560	240,74	
5	372	4	50%	0,598	300,92	
6 o più	68	1	50%	0,627	347,22	
<b>Totale</b>	29307	185				

**Utenze non domestiche**

n.	Attività	Stot(ap)	Ps	Tariffe	
				Fisso €/mq	Variab. €/mq
		100%			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	50%	0,312	0,611
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,00	50%	0,553	1,083
3	Stabilimenti balneari/MAGAZZINI	0,00	50%	0,380	0,746
4	Esposizioni, autosaloni	534,00	50%	0,275	0,543
5	Alberghi con ristorante	0,00	50%	0,903	1,771
6	Alberghi senza ristorante	0,00	50%	0,644	1,261
7	Case di cura e riposo	0,00	50%	0,734	1,438
8	Uffici, agenzie, studi professionali	755,40	50%	0,802	1,572
9	Banche ed istituti di credito	0,00	50%	0,425	0,833
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1.530,00	50%	0,745	1,457
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,002	0,004
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	50%	0,975	1,908
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,00	50%	0,662	1,293
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	276,00	50%	0,783	1,529
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2.498,00	50%	0,504	0,988
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	50%	0,617	1,205
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	0,00	50%	4,614	9,029
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,014	0,027
17	Bar, caffè, pasticceria	0,00	50%	3,733	7,299
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	50%	1,558	3,051
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	158,00	50%	1,562	3,053
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	75,00	50%	6,209	12,151
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,019	0,037
21	Discoteche, night-club	0,00	50%	1,009	1,976
		5.826,40			

- 4) Di dare atto che sull'importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- 5) **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini ex lege stabiliti con riferimento all'IMU ed alla TASI, mentre la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

	Acconto	1^ rata scadenza 30 settembre 2^ rata scadenza 30 novembre	
	Saldo	In concomitanza con la 2^ rata	

- 6) **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2017, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 30 novembre;
- 7) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 8) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 9) **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2017/2019, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- 10) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

**SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione:

<b>presenti</b>	<b>9</b>
<b>astenuiti</b>	<b>0</b>
<b>votanti</b>	<b>9</b>
<b>voti favorevoli</b>	<b>9</b>
<b>voti contrari</b>	<b>0</b>

*DELIBERA*

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Adolfo Guagnini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Massimo Salvemini

---

PUBBLICAZIONE : Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.alzanoscrivvia.al.it](http://www.comune.alzanoscrivvia.al.it) per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale.  
Alzano Scrivia, li \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
Matteo Cisi

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Addì \_\_\_\_\_